



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/32 DEL 18.01.2024

Oggetto: Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Recepimento regionale del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonchè per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (GU Serie Generale n. 90 del 18.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 9), emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e della salute.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, premette che, nell'ambito della politica di governo delle acque assume un ruolo di fondamentale importanza la disciplina relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola; i nitrati costituiscono la principale fonte di inquinamento proveniente da fonti diffuse che colpisce le acque dando luogo a fenomeni di eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali e contaminazione delle falde acquifere sotterranee.

Il Vicepresidente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, inoltre, riferiscono quanto segue.

La materia viene affrontata in modo sistematico dal legislatore comunitario con la Direttiva n. 91/676/CEE "relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", con l'obiettivo di tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici, nonché la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua, attraverso il controllo e la riduzione dell'inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola e la prevenzione di qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

L'Unione Europea, con la Direttiva n. 2000/60/CE, ha definito il quadro normativo a livello europeo per la tutela delle acque dall'inquinamento e ha posto come principali obiettivi quelli di: impedire un ulteriore deterioramento dei corpi idrici; proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente



acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie; assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento. La Direttiva n. 2000/60/CE impone l'attuazione delle normative comunitarie tra cui la Direttiva n. 91/676/CEE.

In Italia i principi della Direttiva n. 2000/60/CE e della Direttiva n. 91/676/CEE sono stati adottati con il D.Lgs. n. 152/2006, parte III, che, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola individua, tra le "Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento", le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (art. 92) definendo i criteri per la delimitazione delle stesse, e stabilisce che le Regioni disciplinino le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112, comma 2) in tutto il territorio regionale, sia dentro le zone vulnerabili che al di fuori di esse, nelle zone definite non vulnerabili o ordinarie, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali definisce il quadro generale di norme tecniche e criteri per la disciplina dell'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, comprese le fasi di: produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento. Il decreto 7 aprile 2006 è stato sostituito integralmente dal decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole e forestali, che, come il precedente decreto, detta i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, estendendo il campo di applicazione anche alla produzione e all'utilizzazione agronomica del digestato. Viene disciplinato l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica dei suddetti materiali quali produzione, raccolta, stoccaggio, trattamento, trasporto, modalità di distribuzione e le dosi degli effluenti da distribuire, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili; vengono, inoltre, regolamentate le comunicazioni alle autorità competenti da parte delle aziende, i controlli da parte delle autorità competenti e le prescrizioni di salvaguardia.

Il D.M. 25 febbraio 2016 prevede, in aggiunta a quanto imposto dalla Direttiva Nitrati, che nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di



allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti di allevamento, non debba superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Inoltre, al fine di verificare gli effetti dell'utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato, il decreto 25 febbraio 2016 prevede, oltre al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, la predisposizione di un programma di monitoraggio periodico nei suoli agricoli interessati agli spandimenti delle concentrazioni di nutrienti, quali azoto e fosforo, di metalli pesanti, quali rame e zinco, e di sali solubili, quale il sodio scambiabile.

Nell'ambito di questo quadro normativo sovraordinato, la Regione Sardegna, a partire dal 2005, ha provveduto a designare, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005, una porzione del territorio del comune di Arborea quale zona vulnerabile da nitrati (ZVN) di origine agricola e, con la deliberazione n. 14/17 del 4 aprile 2006, ha definito e approvato il relativo Programma d'Azione (PdA). Successivamente, in conseguenza della lettera n. 2249 C(2018) 7098 final di messa in mora della Commissione Europea, la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 3 /24 del 22.1.2020, ha approvato la designazione e la perimetrazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole (ZVN) il cui programma d'azione è stato poi approvato con la deliberazione n. 4/24 del 16 febbraio 2023.

Il Vicepresidente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricordano che la Regione Sardegna, con la deliberazione n. 21/34 del 5 giugno 2013, ha approvato la Disciplina effluenti attualmente vigente che, per l'intero territorio regionale, disciplina le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recependo le disposizioni del citato decreto 7 aprile 2006, ora abrogato dal decreto 25 febbraio 2016. Occorre, pertanto, procedere, secondo quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, all'aggiornamento dei criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente stabiliti.

L'art. 49 della Disciplina effluenti ha istituito il Tavolo di lavoro permanente avente il compito di fornire indirizzi applicativi, monitorare l'attuazione delle norme contenute nella disciplina e verificarne la corrispondenza con le esigenze del territorio nel rispetto degli obiettivi previsti nella pianificazione regionale di settore. Il Tavolo di lavoro permanente è coordinato dai rappresentanti dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e vede la partecipazione di rappresentanti dell'Agenzia LAORE



Sardegna e, per fare fronte a specifiche esigenze, delle Amministrazioni provinciali interessate e dell'ARPAS.

Considerata l'esigenza di aggiornare la Disciplina effluenti al fine di dare attuazione a quanto disposto dal citato D.M. 25 febbraio 2016, il su citato Tavolo di lavoro permanente ha predisposto la proposta di Disciplina regionale di recepimento del decreto 25 febbraio 2016 che è stata sottoposta all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna (C.I. AdBS) ai fini della sua adozione e successivo invio alla Giunta regionale per la successiva approvazione di competenza.

Sulla base di quanto esposto, il Vicepresidente e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferiscono che il C.I. AdBS, con la deliberazione n. 24 del 29 dicembre 2023, ha adottato la nuova Disciplina regionale di recepimento del decreto 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), costituita dall'articolato, dai relativi allegati e dalla modulistica, allegata alla medesima deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. La Disciplina di recepimento del D.M. 25 febbraio 2016, dopo l'approvazione, è destinata ad abrogare e sostituire la Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 21 /34 del 5 giugno 2013.

La deliberazione del C.I. AdBS n. 24 del 29 dicembre 2023 ha, inoltre, stabilito le modalità e i tempi per il progressivo utilizzo della modulistica della nuova Disciplina regionale di recepimento del D.M. 25 febbraio 2016, al fine di agevolare la risoluzione di eventuali problemi specifici che dovessero sorgere in fase di prima applicazione sia in zona vulnerabile che in zona non vulnerabile. In particolare, le modalità e i tempi per il progressivo utilizzo della nuova modulistica saranno stabiliti, su proposta del Tavolo di lavoro di cui all'art. 72 della medesima Disciplina, con determinazione congiunta dei Direttori generali dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico. Dalla data di entrata in vigore della nuova Disciplina regionale e sino alla emanazione della suddetta determinazione congiunta, fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 137, comma 14, del D.Lgs n. 152/2006, non si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 71 della Disciplina regionale di recepimento del decreto 25 febbraio 2016 in caso di utilizzo della modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 21 /34 del 5 giugno 2013.



Tutto ciò premesso, il Vicepresidente di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone l'approvazione della citata deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna n. 24 del 29 dicembre 2023.

La Giunta, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare:

- a) la Disciplina regionale di recepimento del D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), costituita dall'articolato, dai relativi allegati e dalla modulistica, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) che le modalità e i tempi per il progressivo utilizzo della modulistica della Disciplina di cui al punto precedente, al fine di agevolare la risoluzione di eventuali problemi specifici che dovessero sorgere in fase di prima applicazione sia in zona vulnerabile che in zona non vulnerabile, sono stabiliti, su proposta del Tavolo di lavoro di cui all'art. 72 della medesima Disciplina, con determinazione congiunta dei Direttori generali dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e sino alla emanazione della suddetta determinazione congiunta, fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 137, comma 14, del D.Lgs n. 152/2006, non si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 71 della medesima Disciplina di cui al punto precedente in caso di utilizzo della modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013;

- c) che le disposizioni della presente deliberazione entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/32
DEL 18.01.2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino